

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORIGLIA, MERENDA, LONGONI, ERMINERO, ALLEGRI, GRASSI BERTAZZI, CAROLI, RICCIO, CAPRA, DE PONTI, ROGNONI, VAGHI, SCIANATICO, SISTO, BOVA, MARRACCINI, LAFORGIA, RADI, DAGNINO, COCCO MARIA, VERGA, SGARLATA, VALEGGIANI, SANGALLI, DALL'ARMELLINA, PATRINI

Presentata il 3 marzo 1969

**Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale
per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — Il parere della XII Commissione della Camera dei deputati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato per l'anno 1969, approvato nella seduta del 10 ottobre 1968, ha espressamente riconosciuto « l'urgenza di una profonda revisione delle superate leggi che presiedono allo sviluppo e all'ammodernamento della rete distributiva; revisione che tenga nel dovuto conto la localizzazione dei punti di vendita, il loro inserimento nel tessuto urbanistico delle città, la possibilità o la necessità di inserimento di nuove forme distributive ».

La necessità di una riforma della disciplina del commercio, deve, peraltro, ritenersi ampiamente acquisita perché trae origine da

un complesso di ragioni di ordine economico e di carattere giuridico ormai unanimemente riconosciute.

2. — L'analisi dei caratteri strutturali del sistema di distribuzione italiana, rivela un eccesso di capacità, non tanto come numero di addetti, quanto come numero di imprese rispetto alla popolazione (v. tab. A) e, soprattutto rispetto al flusso dei beni di consumo che passano attraverso i normali canali di distribuzione. Da ciò segue un limitato volume medio di vendite per azienda e quindi un basso reddito medio di impresa, con conseguente scarsa capacità di investimenti e quindi di progresso tecnico, nonostante le sollecitazioni evolutive che il sistema riceve.

TABELLA A.

Densità dei punti di vendita al minuto in sede fissa nel 1967.

(Numero di abitanti per punto di vendita).

REGIONI	Generi alimentari e misti	Generi non alimentari	In complesso
Piemonte	115	153	66
Valle d'Aosta	88	138	54
Lombardia	121	147	66
Trentino-Alto Adige	137	209	83
Veneto	132	155	71
Friuli-Venezia Giulia	124	172	72
Liguria	88	124	51
Emilia-Romagna	115	132	62
Toscana	108	123	58
Umbria	122	139	65
Marche	126	152	69
Lazio	133	164	74
Abruzzi	114	184	71
Molise	106	188	68
Campania	126	156	70
Puglia	131	164	73
Basilicata	123	195	75
Calabria	104	192	68
Sicilia	115	175	70
Sardegna	84	212	60
ITALIA	118	155	67

Popolazione residente a metà intervallo.
Fonte: Ministero industria, commercio e artigianato - Direzione generale commercio interno e consumi industriali.

A riprova di questo stato di fatto basti pensare che, relativamente al settore alimentare, nel quinquennio tra il 1963 e il 1967 la cifra di affari realizzata da ogni esercizio si è

accreciuta mediamente, in moneta costante, solo del 5 per cento come risulta evidente dalla tabella che segue:

TABELLA B.

Cifra di affari per esercizio.

(Valori a prezzi costanti 1966).

	1963	1967	Variazione 1967-1963	
1. - Spesa per consumi alimentari (miliardi di lire)	7.241	8.198	+	13,2 %
2. - Esercizi alimentari	420.095	453.445	+	7,9 %
3. - Cifra d'affari per esercizio (migliaia di lire) . .	17.238	18.079	+	5,0 %

Fonte: « Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia nel 1967 » - Ministero industria, commercio e artigianato.

Questa situazione di relativa arretratezza del settore distributivo è strettamente dipendente dalle condizioni generali dell'economia italiana, tuttora in fase di trapasso da un assetto prevalentemente agricolo a un assetto prevalentemente industriale, con larghe zone di bassa redditività, di sottoccupazione e di scarsa formazione professionale.

Tuttavia, pur riconoscendo per una realistica impostazione del problema che l'evoluzione dell'apparato distributivo è condizionata dalla evoluzione di tutto il sistema economico, non può rinunciarsi, per questo, a una politica strutturale della distribuzione, nel quadro della programmazione economica generale.

A nostro giudizio una tale politica deve orientarsi su alcuni punti fermi.

In primo luogo deve assumersi come una condizione fondamentale del problema il fatto che, in Italia, il commercio di minuta vendita rappresenta tuttora l'unica o comunque la principale fonte di vita per oltre un milione di lavoratori autonomi (tra titolari di piccole imprese e familiari coadiuvanti), un grandissimo numero dei quali non sarebbe praticamente in grado di passare ad altra attività, e neppure potrebbe trovare posto nel commercio in qualità di lavoratori subordinati. Una ristrutturazione del settore che dovesse avere per conseguenza la eliminazione forzata di questi elementi, accollandone in un modo o nell'altro il costo di mantenimento

alla società nazionale, rappresenterebbe non soltanto una perdita di ricchezza per il paese, ma una inconcepibile ed intollerabile involuzione sociale.

Occorre inoltre tener presente che « ogni fenomeno di polverizzazione dell'apparato distributivo non soltanto costituisce un pregiudizio degli interessi delle aziende commerciali, ma può facilmente tradursi in concreto, attraverso un aumento dei costi unitari di distribuzione conseguente al diminuito volume unitario aziendale di vendite, in una maggiore onerosità del servizio commerciale e, quindi, in un danno per il pubblico dei consumatori e per l'economia generale » (come è stato testualmente riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella circolare n. 2006/C emanata nel novembre del 1968).

Se, infatti, « l'unità aziendale ha un volume di vendite medio giornaliero troppo limitato, l'incidenza degli oneri generali sull'unità del prodotto venduto diviene inevitabilmente troppo forte e tale da ripercuotersi eccessivamente sui prezzi al consumo, rendendo concreto il rischio dei possibili eccessi di concorrenza ».

E « si ha eccesso di concorrenza, con danno per il pubblico interesse » - come ha affermato il Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 795 del 28-9-1957) « quando in una situazione persistentemente statica della consi-

stenza demografica e del potere di acquisto della popolazione, si accresca incontrollatamente il numero degli esercizi di vendita, senza che vi sia possibilità di accrescimento della quantità globale dei generi richiesti dal complesso dei consumatori che affluiscono, per i loro acquisti, agli esercizi stessi. Avverrebbe in tal caso, inevitabilmente, che gli esercenti, per non sottostare alla diminuzione di incassi e di utili, conseguente alla diminuzione delle vendite di ciascuno per effetto dell'aumento del numero degli esercizi, cercherebbero il compenso attraverso la messa in vendita di generi di qualità inferiore o, se possibile, attraverso l'aumento dei prezzi unitari di vendita al dettaglio ».

Più esattamente, in via immediata, l'eccessivo numero di venditori non ha tanto l'effetto di elevare i prezzi ma piuttosto quello di limitare i guadagni dei commercianti, spingendoli di continuo verso il minimo e non di rado al di sotto del minimo delle loro esigenze di vita e di conservazione: come purtroppo provano le insolvenze, i fallimenti e la vita effimera di molti esercizi.

Tuttavia non si può escludere che questa dura e incessante pressione sul minimo vitale di migliaia e migliaia di imprese non si risolva in qualche modo anche in un danno diretto per il produttore. Non soltanto se ne svantaggia in generale, la qualità del servizio, ma non sono neppure da escludere, in via marginale, quei piccoli sotterfugi, che qualche volta si verificano e che tanto spesso vengono rimproverati alla generalità dei commercianti, recando danno morale e materiale all'intera categoria.

Una struttura più evoluta dell'apparato distributivo italiano si esprimerebbe certamente in un numero minore di imprese di maggior dimensione unitaria. La decongestione del settore (ripetesi: in numero di imprese, non in numero di addetti) si pone dunque come obiettivo necessario e fondamentale. Questo obiettivo non può però essere raggiunto che nel lungo periodo, e può esserlo solo in conseguenza di un graduale riassorbimento delle eccedenze, da un lato contenendo l'accesso delle nuove imprese e, dall'altro, favorendo il processo di eliminazione spontanea nell'ambito delle imprese attualmente esistenti.

3. — Alle suesposte ragioni di ordine economico e sociale, si aggiungono motivi di carattere giuridico che ci convincono della assoluta necessità di una riforma dell'attuale disciplina del commercio.

La legislazione vigente — specialmente il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che stabilisce l'obbligo della preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale per esercitare il commercio in sede stabile, ed il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, che disciplina i magazzini di vendita a prezzo unico ed i supermercati — risente dei principi economico-politici che la ispirarono, e deve considerarsi ormai inadeguata e superata dai tempi e dalle nuove esigenze.

Essa presenta inoltre varie lacune, e ha dato luogo a difficoltà di interpretazione e incertezze giurisprudenziali, che rendono necessaria una sua organica revisione.

Le difficoltà giuridiche e gli inconvenienti economici connessi all'applicazione delle vigenti norme sono inoltre moltiplicati dal regime particolare di licenze di commercio che il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, ha introdotto per i cosiddetti « magazzini a prezzo unico », definiti in base al livello dei prezzi delle merci poste in vendita e alla tecnica di distribuzione. È difficile, infatti, stabilire i confini di là dai quali le merci, cessando di essere « di valore esiguo » (articolo 2 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468), non potrebbero più essere vendute nei magazzini a prezzo unico. Non rispondono poi all'interesse generale gli ostacoli frapposti alla trasformazione dei negozi esistenti per i quali l'esercente voglia adottare un diverso sistema di vendita, o alla « integrazione » di quei negozi dove, accanto ai reparti praticanti la vendita secondo un determinato sistema, si vogliano istituire altri reparti per la vendita con un sistema diverso.

In sostanza, la vigente distinzione tra licenze prefettizie (rilasciate su conforme parere delle giunte delle Camere di commercio) e licenze comunali non risponde più alle esigenze di una moderna disciplina del commercio, e costituisce un irrazionale ed antieconomico fattore di rigidità strutturale e funzionale del meccanismo distributivo.

4. — Da queste premesse emergono i fini cui deve mirare una responsabile politica di ristrutturazione del settore commerciale e deve ispirarsi una organica riforma della normativa vigente. Detti fini, peraltro già enunciati nel campo XX della legge 27 luglio 1967, n. 685, concernente il Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, possono così individuarsi:

a) impedire l'ulteriore « polverizzazione » dell'apparato distributivo, come logico

ed indispensabile presupposto del suo ridimensionamento nel tempo;

b) eliminare gli ostacoli posti dall'attuale disciplina amministrativa alla evoluzione del settore commerciale, ispirandosi ai principi della Carta costituzionale e utilizzando l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia;

c) assecondare la tendenza all'allargamento merceologico ed alla adozione di tecniche che favoriscano il miglioramento dei servizi, promuovendo, anche in tal modo, lo accrescimento delle dimensioni delle imprese minori;

d) razionalizzare l'evoluzione dell'apparato distributivo, regolando l'insediamento ragionato e programmato delle nuove unità in armonia con i criteri urbanistici e mirando ad adeguare la potenzialità delle strutture distributive alla capacità di consumo per le diverse situazioni territoriali ed ambientali;

e) graduare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema mediante un regime di norme transitorie.

La riforma legislativa della disciplina del commercio deve essere, pertanto, considerata come una — e sia pure la più importante — delle componenti della politica di razionalizzazione prevista per il settore distributivo dal Programma di sviluppo economico.

La presente proposta si limita, tuttavia, a disciplinare il commercio in sede fissa, tralasciando volutamente i settori del commercio ambulante e dei pubblici esercizi. Questi settori, benché rivestano importanza non minore del commercio in sede fissa, e pur restando validi anche nei loro confronti gli obiettivi sopra enunciati, esigono, per le loro particolari caratteristiche economiche e per la diversa e, talora, concorrente disciplina giuridica che ad essi presiede, una regolamentazione ispirata a criteri differenziati e, come tali, non omogenei rispetto a quelli posti a base della presente proposta.

5. — Mirando al conseguimento dei fini predetti, la nuova disciplina prevede due ordini di misure: uno di carattere soggettivo, avente riguardo alle persone dei commercianti, e l'altro di carattere oggettivo, avente riguardo alle nuove installazioni commerciali.

Lo scopo delle misure di carattere soggettivo è quello di realizzare progressivamente nel settore un più alto grado di qualificazione professionale, mediante la istituzione di un registro a cui debbono iscriversi tutti coloro che vogliono esercitare direttamente un'attività commerciale di vendita al pubblico, ivi

compresi gli industriali, gli artigiani e gli agricoltori che intendano aprire un esercizio commerciale in sede fissa.

L'iscrizione al registro — la cui tenuta è affidata alle Camere di commercio — tende ad accertare il previo possesso di taluni requisiti che il pubblico dei consumatori ha diritto di pretendere da parte di chi esercita professionalmente l'attività commerciale. È da notare, infatti, che il commerciante, a differenza di altri imprenditori, partecipa nel maggior numero dei casi direttamente e personalmente alla prestazione del servizio distributivo offerto dalla propria azienda.

Alcuni requisiti hanno carattere basilare e debbono essere posseduti da chiunque intenda svolgere un'attività di vendita: commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio in sede fissa, vendita mediante apparecchi automatici di distribuzione, vendita per corrispondenza, ecc.

Altri, invece, hanno un carattere più specifico: così per l'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari deve essere dimostrato il possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, dato il più spiccato interesse pubblico che dette attività rivestono. Tali requisiti, previsti in forma alternativa, consistono nell'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato o nell'aver superato un apposito esame presso le Camere di commercio ovvero nell'aver svolto una pratica presso imprese commerciali per un certo periodo di tempo. Per il commercio di generi non alimentari i requisiti anzidetti possono essere sostituiti da un titolo di scuola media superiore.

Per le società, i requisiti debbono essere posseduti da coloro che hanno la rappresentanza legale. Gli stessi requisiti sono richiesti, inoltre, per gli institori e per i preposti a ciascun punto di vendita.

Sono stati previsti, inoltre, per una compiuta disciplina dell'istituto, i casi di cancellazione dal registro ed i mezzi di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti camerali in tema di iscrizione o cancellazione.

Naturalmente questa materia dovrà essere più compiutamente definita dall'emanando regolamento.

Va qui rilevato che, per l'attuazione di un sistema di selezione professionale del tipo accennato, è indispensabile che sia dato un vigoroso impulso alla politica di formazione professionale per il commercio, oggi assai lacunosa, promuovendo opportune forme di collaborazione fra gli organi dell'amministrazione

ne pubblica e le organizzazioni sindacali di categoria.

Va notato, infine, che si è ritenuto opportuno individuare la figura del commerciante all'ingrosso e del commerciante al dettaglio, mutuando le relative definizioni dalle direttive della CEE sulla libertà di stabilimento (1), anche in vista di un uniforme indirizzo comunitario.

6. — Lo scopo delle misure di carattere oggettivo è quello di razionalizzare l'apparato distributivo e di orientarne l'evoluzione, armonizzandola nel contesto della realtà urbanistica.

Dette misure si basano sul principio, secondo cui, per lo meno sino a quando non si saranno ristabilite caratteristiche strutturali capaci di assicurare un più alto grado di produttività, dovrà essere esercitato sulle nuove installazioni aziendali, di qualsiasi dimensione, un controllo atto a migliorare gradualmente la proporzione tra il numero delle imprese commerciali al dettaglio (tenuto conto della superficie di vendita complessiva) e il numero dei consumatori potenziali (tenuto conto della loro capacità di acquisto).

È stato già autorevolmente riconosciuto che « la necessità di un'autorizzazione è presente in quasi tutte le legislazioni degli Stati moderni. Essa può essere legata a requisiti di carattere soggettivo da parte del richiedente, può essere legata a condizioni di ordine obiettivo, quale è quella della localizzazione del punto di vendita in rapporto al numero ed alla qualità dei punti di vendita esistenti » (2).

Sotto questo aspetto, la proposta affida alla pubblica amministrazione, attraverso il rilascio di apposita autorizzazione, una semplice potestà di accertamento dei requisiti soggettivi dei commercianti e del rispetto delle norme igienico-sanitarie, annonarie, urbanistiche, eccetera.

Tale autorizzazione rientra tra i provvedimenti abilitativi e costituisce, pertanto, un atto dovuto.

(1) Direttive Consiglio CEE 25 febbraio 1964, 64/223 in *Gazzetta Ufficiale* CEE n. 56 del 4 aprile 1964; Dec. Cons. CEE 15 ottobre 1968, n. 68/363, in *Gazzetta Ufficiale* CEE n. 260 del 22 ottobre 1968.

(2) Relazione XII Commissione parlamentare della Camera dei deputati sullo stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

7. — La proposta prevede, inoltre, l'elaborazione di « piani comunali di adeguamento dell'apparato distributivo », convenientemente articolati per settori merceologici e con riferimento a singole zone del territorio comunale, sulla base della situazione strutturale esistente ed in vista del suo progressivo miglioramento.

I piani di adeguamento debbono intendersi come modelli di programmazione indicativi, diretti ad indirizzare e coordinare, nell'interesse comune ed a fini di utilità sociale, l'iniziativa economica privata. Attraverso di essi è possibile assicurare il necessario equilibrio tra domanda ed offerta.

A tal fine i piani sono stati concepiti in termini sufficientemente duttili onde adattarli alle varie situazioni ed alle diverse circostanze di tempo e di luogo.

Il meccanismo di formazione dei piani — che potremmo definire a formazione complessa, dato che vi concorrono organi centrali e periferici della pubblica amministrazione, operatori economici, studiosi, ecc. — garantisce un obiettivo contemperamento delle esigenze di carattere generale con quelle di ordine particolare o locale.

Lo strumento adottato conserva la sua validità anche in presenza di contingenti situazioni critiche, di congiunture sfavorevoli e di tensioni all'interno del sistema. In questi casi il piano può, con opportuni margini di elasticità e prefissati limiti di tempo, imporre un rallentamento all'espansione delle strutture distributive in quei settori merceologici ove più vistoso è lo squilibrio tra capacità di distribuzione e domanda, attraverso la determinazione di contingenti biennali di adeguamento, espressi in termini di superfici totali di vendita utilizzabili.

Nel delineare questo metodo d'intervento pubblico è sembrato opportuno responsabilizzare l'ente territoriale che più direttamente esprime gli interessi della comunità sociale più elementare, il comune, proprio perché esso è l'organo più adatto ad interpretarne le esigenze e ad adattare conseguentemente alle situazioni locali, urbanistiche, dei consumi, ecc., le strutture distributive.

8. — Disposizioni di minore portata concernono, poi, altri aspetti.

Il grave problema delle vendite extra commerciali viene, per la prima volta, affrontato legislativamente prospettando una soluzione che, tenendo conto della realtà esistente, tende a porre su basi di parità i diversi operatori, dando anzi maggior impulso alla cooperazione.

Si colma, inoltre, una notevole lacuna delle leggi vigenti, prevedendo sanzioni più adeguate alla gravità delle infrazioni connesse, anche sotto il profilo dell'interesse sociale, e individuando le varie ipotesi nelle quali è consentita l'inibizione dell'attività abusiva.

Corollario indispensabile della impostazione seguita è l'introduzione di una merceologia unica nazionale, con i necessari adattamenti imposti da ragioni di carattere locale o tradizionale, che consenta un allargamento della merceologia delle singole unità distributive e, per l'effetto, un ampliamento delle loro dimensioni operative.

Si è posto, infine, il problema delle norme transitorie. Poiché la disciplina proposta

avrà bisogno di un certo periodo per entrare in vigore, è stata prevista una norma di carattere temporaneo, intesa ad impedire che, nel frattempo, possano aggravarsi le situazioni critiche già esistenti.

* * *

Onorevoli colleghi! La proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione vuol rappresentare, in aderenza ai fini ed ai metodi del Programma quinquennale, un organico contributo alla soluzione di uno dei problemi di maggior portata del mondo mercantile, per concorrere, attraverso l'evoluzione produttivistica dell'apparato distributivo, all'ulteriore progresso della economia del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO PRIMO.

DEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

ART. 1.

(Istituzione del registro).

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, o il commercio al minuto.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, d'importazione e di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o mediante apparecchi automatici fissi di distribuzione o per corrispondenza, direttamente al consumatore finale.

Le merci possono essere rivendute sia nello stato primitivo, sia previa trasformazione, trattamento e condizionamento, quali vengono abitualmente praticati nelle attività suddette.

ART. 2.

(Iscrizione nel registro).

Devono iscriversi nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'articolo 1, nonché:

1) gli industriali, qualora intendono esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo che vendano i prodotti di loro produzione nei rispettivi fondi.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata conseguita, salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

ART. 3.

(Domanda di iscrizione).

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, anche cooperative, debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente, della provincia di residenza, o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

- a) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
- b) essere in possesso della licenza della scuola d'obbligo;
- c) dare affidamento di solvibilità e di correttezza commerciale;
- d) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

L'iscrizione è disposta dalla giunta camerale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 4.

(Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari).

Coloro che intendono esercitare il commercio di prodotti alimentari devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

- 1) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato, avente per oggetto in particolare modo il commercio dei prodotti alimentari;
- 2) oppure aver superato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un esame di idoneità all'esercizio del commercio, con specifico riguardo al commercio dei prodotti alimentari;
- 3) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto di prodotti alimentari o aver prestato la propria opera, per almeno tre anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione. o. se trat-

tasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

ART. 5.

(Requisiti professionali per il commercio di prodotti non alimentari).

Coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti non alimentari devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore;

2) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato;

3) oppure aver superato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un esame di idoneità all'esercizio del commercio;

4) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita al minuto o all'ingrosso di prodotti non alimentari o aver prestato la propria opera, per almeno tre anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

ART. 6.

(Requisiti morali).

L'iscrizione nel registro è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni;

3) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, a pena detentiva ovvero a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517

del codice penale e per i delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

4) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Chiunque venga a trovarsi nelle condizioni di cui al comma precedente può essere cancellato dal registro, in base a disposizione contenuta nella sentenza di condanna.

L'accertamento dei requisiti di cui al 1° comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 606 codice procedura penale.

ART. 7.

(*Ricorsi*).

Avverso i provvedimenti della Giunta camerale in materia d'iscrizione e cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso al prefetto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso contro la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

Il prefetto decide in via definitiva, e comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Contro la decisione del prefetto può opporsi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al tribunale del luogo in cui ha sede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

ART. 8.

(*Elenco speciale*).

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, coloro:

1) che siano preposti dal titolare della impresa, esercente una delle attività indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 codice civile;

2) che siano preposti dagli enti pubblici, autorizzati all'esercizio della vendita al pubblico dalle leggi e dai regolamenti che li ri-

guardano, alla gestione di ciascun punto di vendita;

3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, codice civile all'esercizio di una impresa che svolga una delle attività indicate nell'articolo 1.

Spetta al titolare dell'impresa o al legale rappresentante dell'ente fare denuncia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle persone di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Diritti).

L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un diritto fisso nella misura da lire 5.000 a lire 50.000 secondo le norme del regolamento.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAPO SECONDO.

DEI PIANI DI ADEGUAMENTO
DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO

ART. 10.

(Direttive tecnico-economiche).

Al fine di razionalizzare l'evoluzione dell'apparato distributivo e di adeguarne la potenzialità alla capacità di consumo per i diversi settori merceologici e per le diverse situazioni ambientali, tenuto conto dello sviluppo turistico, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emana, periodicamente, le direttive tecnico-economiche alle quali dovranno uniformarsi i piani comunali di cui all'articolo 11.

Le direttive sono emanate sentito il parere di una commissione formata dai rappresentanti del Ministero degli interni, del bilancio e la programmazione economica, del turismo e spettacolo, dell'unione delle Camere di commercio, e delle organizzazioni sindacali nazionali, a carattere generale, del commercio e del turismo più rappresentative.

ART. 11.

(Piani comunali di adeguamento).

Ogni biennio i comuni procedono alla formazione di un piano di adeguamento dell'apparato distributivo per il proprio territorio, secondo le direttive di cui al primo comma dell'articolo 10 e su conforme parere di apposita commissione.

Per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, la commissione è nominata con decreto del prefetto ed è composta:

1) dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede;

2) da due rappresentanti del comune, designati dal sindaco, esperti in materia anonaria e urbanistica;

3) da due rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designati dalla giunta camerale;

4) da cinque rappresentanti dei commercianti fissi, da un rappresentante del commercio ambulante ed uno del turismo, designati dalle associazioni provinciali, a carattere generale, più rappresentative;

5) da tre rappresentanti dei lavoratori del commercio.

Per gli altri comuni la commissione è nominata dal consiglio comunale ed è composta dal sindaco, che la presiede, da un rappresentante del comune, esperto in materia anonaria e urbanistica e da tre rappresentanti dei commercianti, uno dei quali in rappresentanza del commercio ambulante, designati dalle associazioni provinciali più rappresentative.

La commissione dura in carica quattro anni, e può essere integrata con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione, con voto consultivo.

ART. 12.

(Piani intercomunali di adeguamento).

Qualora, per le caratteristiche di sviluppo delle strutture distributive di due e più comuni contermini, si riconosca opportuno il coordinamento dei criteri per l'adeguamento dell'apparato distributivo su tutto il territorio, il prefetto, su istanza della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,

competente per territorio o di una delle amministrazioni comunali interessate, può disporre la formazione di piani intercomunali.

ART. 13.

(*Approvazione dei piani*).

Entro otto giorni dalla delibera di adozione da parte del consiglio comunale il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere nell'Albo comunale e da inserirsi nel *Foglio annunci legali* della provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel *Foglio annunci legali*, possono essere presentate al comune osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Decorso tale termine il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti al prefetto, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni eventualmente presentate.

I piani sono approvati dal prefetto e debbono essere pubblicati nei modi previsti dal regolamento di esecuzione.

Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune non abbia deliberato il piano, il prefetto provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano. Il commissario è tenuto a compilare il piano entro 180 giorni successivi e lo trasmette entro i successivi trenta giorni al consiglio comunale.

ART. 14.

(*Contingenti di adeguamento*).

Il piano, qualora si ravvisi la opportunità di limitare l'ulteriore espansione dell'apparato distributivo, stabilisce, in termini di superficie globale di vendita, contingenti biennali di adeguamento, distintamente per settori merceologici e per esercizi di vendita di merci di generale consumo aventi una superficie non inferiore a quattrocento metri quadrati.

I contingenti possono essere fissati con riferimento a singole zone. Ogni sei mesi i contingenti stabiliti dal piano possono essere integrati nella misura corrispondente alle superfici di vendita degli esercizi dello stesso settore cessati nel semestre precedente.

ART. 15.

(Apertura ed ampliamento degli esercizi di vendita al minuto).

L'apertura di esercizi al minuto nonché l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 11, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano di adeguamento.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione e all'uso dei vari edifici nelle varie zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento dell'esercizio esistente risultino in eccesso rispetto ai contingenti biennali stabiliti dal piano di adeguamento.

ART. 16.

(Domanda per l'apertura o l'ampliamento).

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento di quello esistente deve essere presentata al sindaco del comune del luogo nel quale s'intende ampliare o aprire l'esercizio, e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e al tipo di attività secondo le tabelle merceologiche comunali, e dalla prova che il richiedente risulti iscritto nel registro previsto dal capo primo della presente legge.

ART. 17.

(Trasferimento, subingresso e titoli preferenziali).

Chi subentra, per atto tra vivi o a causa di morte, nella gestione o nella titolarità di un esercizio di vendita ha, in ogni caso, diritto a conseguire l'autorizzazione per una superficie equivalente a quella di cui usufruiva il suo dante causa, purché sia provato l'effettivo trapasso della azienda e sia iscritto nel registro previsto dal capo primo della presente legge.

Nell'assegnazione dei contingenti hanno titolo di preferenza le domande di ampliamento di esercizi già esistenti.

ART. 18.

(Revoca dell'autorizzazione).

L'autorizzazione è revocata qualora:

- 1) il titolare, senza giustificati motivi, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa;
- 2) il titolare sospenda l'attività commerciale per un periodo superiore ad un anno;
- 3) il titolare venga cancellato dal registro di cui al capo primo della presente legge.

ART. 19.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti del sindaco è ammesso ricorso della giunta provinciale amministrativa entro trenta giorni dalla loro notificazione, in via amministrativa.

ART. 20.

(Spacci interni).

La distribuzione di merci tra i dipendenti di enti pubblici o privati è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali, non aperti al pubblico, da parte di cooperative di consumo costituite tra gli stessi dipendenti.

L'attività di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione comunale, con la sola osservanza negli articoli 3 e 8.

CAPO TERZO.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 21.

(Sfera di applicazione della legge).

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- 1) ai commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959 numero 125;
- 2) ai farmacisti ed ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumano l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della leg-

ge 2 aprile 1968, numero 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e relativo regolamento;

4) alle istituzioni di assistenza e beneficenza;

5) agli esportatori di prodotti ortofrutti-
coli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31.

ART. 22.

(Tabelle merceologiche).

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato le tabelle per le voci merceologiche, alle quali i comuni devono conformarsi nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15.

Entro lo stesso termine il Ministro provvederà alla emanazione delle relative norme di applicazione.

I comuni hanno facoltà, sentito il parere delle associazioni provinciali dei commercianti più rappresentative, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse, in relazione alle esigenze ed alle tradizioni locali.

ART. 23.

(Sanzioni).

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, primo e ultimo comma; 8, ultimo comma; 15, 16 e 20 della presente legge e le disposizioni che saranno espressamente indicate nel regolamento, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 500.000.

Il sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio, qualora il titolare dell'esercizio stesso non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15. Negli altri casi previsti dal primo comma, può essere disposta la chiusura temporanea.

ART. 24.

(Emanazione del regolamento d'esecuzione).

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà il

regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali più rappresentative del commercio e del turismo.

ART. 25.

(*Norme d'attuazione*).

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso delle autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciale di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni, hanno diritto di ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, e l'autorizzazione di cui all'articolo 15, previa istanza da presentare, rispettivamente, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, ed al comune ove ha sede l'esercizio, entro un anno a decorrere dalla data predetta.

Coloro i quali non provvedano agli adempimenti indicati nel comma precedente, decadono dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale.

ART. 26.

(*Norma transitoria*).

Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni di cui all'articolo 15 saranno rilasciate con i criteri previsti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501 e relativo regolamento, e dal regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, previo accertamento nel richiedente dei requisiti soggettivi indicati negli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

Salva l'osservanza dei criteri di cui al comma precedente, per la durata di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le licenze per gli esercizi previsti dal regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142, non possono essere rilasciate in numero superiore a quello risultante dall'applicazione, tenuto conto degli esercizi esistenti, dei seguenti rapporti:

1) non più di esercizio per ogni scaglione di popolazione di 30.000 abitanti, a partire da un minimo di 15.000, per i comuni delle province con reddito per abitante superiore

di oltre il 20 per cento a quello medio nazionale;

2) non più di un esercizio per ogni scaglione di popolazione di 40.000 abitanti, a partire da un minimo di 20.000, per i comuni delle province con reddito per abitante non superiore e non inferiore del 20 per cento a quello medio nazionale;

3) non più di un esercizio per ogni scaglione di popolazione di 50.000 abitanti, a partire da un minimo di 25.000, per i comuni delle province con reddito per abitante inferiore di oltre il 20 per cento a quello medio nazionale;

Nella determinazione degli scaglioni di popolazione di cui al comma precedente, si deve tener conto:

a) della popolazione residente, accertata al 31 dicembre, da ciascun comune;

b) della media giornaliera delle presenze turistiche registrate nell'anno precedente.

ART. 27.

(Norme abrogate).

Sono abrogati: il regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501 e relativo regolamento; il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142; la legge 10 luglio 1962, n. 889; la legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive integrazioni, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Le licenze di commercio, già rilasciate ai sensi dei citati regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 e 21 luglio 1938, n. 1468, previste da altre disposizioni di legge sono sostituite dall'autorizzazione di cui all'articolo 15.

È fatta salva l'osservanza delle altre leggi che regolano l'esercizio di particolari attività commerciali.